

ISTITUTO LAZZARINI
Castiglione delle Stiviere

Oggetto: copia dello statuto organico

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
STATUTO ORGANICO
per l'Istituto di educazione e lavoro
LAZZARINI ING. GIOVANNI E SORELLA PAOLINA Fu Francesco

CAPO I

Origine e scopo dell'Istituto e mezzi dei quali esso dispone

Art. 1

L'Istituto "Lazzarini Ing. Giovanni e Sorella Paolina Fu Francesco" ebbe origine dal testamento di Paolina Lazzarini in data 7 aprile 1898 a rogito del Notaio Cesare Locchi, registrato a Lonato il 2 luglio 1898 al n. I Vol. 31. il patrimonio costituito dai beni indicati in detto testamento ammonta attualmente a Lire 124.440.06 -

Art. 2

Detto Istituto, giusta l'espressa volontà della testatrice ha sede in Castiglione delle Stiviere via Giuseppe Garibaldi n. 15 e sulla porta di accesso porta la leggenda "Istituto Lazzarini Ing. Giovanni e sorella Paolina".

Art. 3

Scopo dell'Istituto e' di accogliere gratuitamente a seconda della potenzialità del proprio bilancio, le fanciulle povere che abbiano il domicilio di soccorso nel Comune e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo: le fanciulle devono avere non meno di sei anni di età ne' piu' di dodici e potranno rimanervi fino al diciottesimo anno. Nell'Istituto si curerà l'educazione morale ed intellettuale di dette fanciulle, nonché l'avviamento di esse ad un'arte o mestiere che possa giovare a procurarsi loro i mezzi di sussistenza allorquando saranno divenute adulte e abbandoneranno l'Istituto medesimo. Le norme che regoleranno l'accettazione le dimissioni o il licenziamento delle ricoverate ed il funzionamento della Istituzione verranno compendiate in apposito regolamento interno da sottoporsi all'approvazione della Commissione di Assistenza e Beneficenza.

Art. 4

Non possono essere accolte nell'Istituto fanciulle non vaccinate o che non abbiano sofferto il vaiuolo; quelle che non siano di sana costituzione fisica e le deficienti.

Art. 5

Salvo le preferenze di legge, nel caso che le domande superino il numero dei posti gratuiti disponibili, avranno la preferenza nella ammissione quelle fanciulle che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte e si trovino in maggiore abbandono; in secondo luogo le orfane di entrambe i genitori ed infine le orfane di padre. Negli altri casi sarà tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 6

Esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti, possono essere ricoverate a pagamento anche delle fanciulle non aventi titolo a ricovero gratuito la cui accettazione venisse richiesta da privati o da Enti Morali; il regolamento interno, a compilarli in esecuzione al disposto dell'Art. 3, disciplinerà anche il caso di accettazione di fanciulle a pagamento e stabilirà le rette ed il trattamento relativo.

Art. 7

Gli insegnamenti da impartirsi alle fanciulle per lo avviamento ad un'arte o mestiere, saranno determinati nel regolamento, tenendo presente le condizioni locali, ed affidate a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Oltre agli insegnamenti teorici pratici per l'esercizio di un'arte o mestiere, saranno impartiti alle fanciulle anche quelli indispensabili per il buon governo della casa, sull'igiene e sull'economia domestica; così pure sarà curato di abituarle alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore al lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia; in una parola, a quanto concerne a formare il carattere civile.

Le fanciulle saranno tenute all'aspetto quanto più sia possibile, specialmente nelle ore di ricreazione e anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedano attrezzi fissi.

Art. 8

Le fanciulle che abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono ammesse alla compartecipazione degli utili dei lavori eseguiti, nella misura che sarà determinata nel regolamento. Le quote loro spettanti saranno depositate mensilmente presso la Cassa Postale di Risparmio, mediante libretti individuali da consegnare a chi di diritto alla loro uscita dall'Istituto.

Art. 9

Le fanciulle sono licenziate quando compiono il 18^o anno di età.

Saranno dimesse prima quelle per le quali sia cessato il bisogno o si verifichi alcuna delle condizioni di cui all'art. 4.

Possono essere dimesse prima di aver raggiunto il 18^o anno di età quelle fanciulle alle quali si offra occasione mediante un conveniente collocamento di migliorare la propria sorte.

Le garanzie relative verranno determinate dal regolamento.

Art. 10

L'espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta e' inflitta nei casi e con le cautele da stabilirsi nel regolamento.

Art. 11

Il licenziamento e l'espulsione delle fanciulle che abbisognino di collocamento o della pubblica assistenza, sono notificati alla locale congregazione di Carità.

Art. 12

Nell'Istituto e' vietata ogni diversità di trattamento fra le fanciulle accolte gratuitamente e quelle ammesse a pagamento.

Art. 13

Qualora risulti che una fanciulla sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente, o per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte ed in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione dello Istituto deve ripetere di chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 14

L'Istituto deve provvedere ai propri bisogni:

- a) con le rendite del patrimonio
- b) col ricavo delle rette
- c) con lasciti o donazioni di privati o Corpi Morali
- d) con proventi dei laboratori delle arti e dei mestieri.

CAPO II

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

L'Istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione il quale, giusta le tavole di fondazione, si compone di tre membri, compreso il Presidente, scelti nelle famiglie dei seguenti individui, loro successori ed eredi, in ragione di uno per ogni famiglia e in ordine di età:

- a) BARZIZA Nazario, Giacomo e Pietro fu Giuseppe, residenti in Castiglione delle Stiviere;
- b) LEALI Attilio del fu Luigi pure residente in Castiglione delle Stiviere;

c) MARINI Luigi fu Giovanni residente in Carpenedolo.

Nel caso che venisse a mancare una delle rappresentanze di cui alle lettere a, b, c, ne fosse possibile surrogarlo nelle famiglie suddette, verra' chiamato a far parte del Consiglio un membro della famiglia dell'ing. Carlo Barboglio residente a Quistello.

Oltre i componenti sopra indicati fanno parte del Consiglio di amministrazione della Istituzione due Membri:

l'uno nominato dal Provveditore agli Studi e l'altro nominato dall'Opera Nazionale per la Protezione della Maternita' ed Infanzia. (ORA PROVINCIA)

Art. 16

Ove venisse a mancare una delle rappresentanze indicate nel precedente articolo e non si potesse provvedere alla surrogazione con un membro della famiglia dell'Ing. Barboglio Carlo, o la sostituzione fossa gia' seguita e rimanesse scoperto un posto di Consigliere, alla nomina del membro o dei membri mancanti, disporra' il Consiglio Comunale di Castiglione delle Stiviere osservate le norme tracciate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e Regolamento 5 febbraio 1891 n. 99.

Art. 17

Il Membro o i Membri nominati dal Consiglio Comunale durano in carica un quadriennio e non possono esser rieletti senza interruzione piu' di una volta. Il Membro che eventualmente ne surrogasse un altro pure eletto dal Consiglio o scaduto innanzi tempo, durera' in carica quanto doveva stare il suo predecessore.

Art. 18

Il Presidente e' scelto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Egli dura in carica un quadriennio e puo' essere rieletto.

Nel caso che i Consiglieri non vi provvedano entro un mese da che l'Istituto sara' eretto in Enti Morale, o dalla seguita vacanza, ovvero avvenisse che dopo due votazioni nessun candidato ottenesse la maggioranza assoluta di voti, la designazione fra i candidati medesimi verra' deferita al Consiglio Comunale che a cio' provvedera' a norma i legge.

Art. 19

in caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere piu' anziano di elezione: trattandosi che l'Amministrazione viene ora costituita dalle persone nominate dal testamento di fondazione dell'Istituto, la scelta verra' fatta per designazione fra i due Consiglieri del Presidente. Ove invece trattasi di contemporanea elezione dovra' chiamarsi quello che riporto' il maggior numero di voti, e a partita' di voti il piu' anziano di eta'.

Art. 20

I Membri del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non intervenissero a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la puo' promuovere.

CAPO III

ADUNANZE E ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 21

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno nei mesi di Maggio e di Settembre; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, che per domanda scritta degli altri due Consiglieri o per ordine dell'Autorita' Governativa.

Art. 22

Le deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della meta' piu' uno del numero dei membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. A parita' di voti la proposta si intende respinta. Le deliberazioni devono essere motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati; esse faranno sempre menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Art. 23

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni cocernenti persone.

Art. 24

Ciascun Consigliere puo' fare le proposte che ritiene utili nell'interesse dell'Istituto, ma se esse non riflettono oggetti segnati all'ordine del giorno non potranno essere votate che nella successiva adunanza.

Art. 25

Per le validita' delle adunanze non e' computato chi avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 11 luglio 1890 n. 6972 non puo' prendere parte alla deliberazione.

Art. 26

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni di questi si allontanano o ricusa di firmare o non possa sottoscrivere ne verra' fatta menzione nel verbale.

Art. 27

Il Consiglio per l'adempimento del suo mandato:

- 1^ delibera entro il mese di settembre, per l'esercizio dell'anno seguente, il bilancio proprio;
- 2^ delibera entro il mese di maggio sul Conto Consuntivo rassegnato dal Tesoriere e forma il resoconto morale della propria gestione relativo all'esercizio precedente;
- 3^ provvede circa l'ammissione, il licenziamento e la espulsione delle ricoverate;
- 4^ determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni salvo l'approvazione della Commissione Provinciale di Ass. e Benefic. quando e' dalla legge richiesta. e il visto di esecutorieta' del Prefetto;
- 5^ promuove le deliberazioni per stare in giudizio;
- 6^ ordina all'occorrenza le straordinarie verifiche di cassa;
- 7^ nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati;
- 8^ forma il regolamento d'amministrazione e servizio interno dell'Istituto da approvarsi dall'Autorita' tutoria;
- 9^ delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e la gestione e l'interesse dell'Istituto;
- 10^ provvede alla vigilanza igienico sanitaria avvalendosi dell'opera dei medici.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente:

- Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio ne presiede e ne dirige le adunanze;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese;
- Dirige la corrispondenza che esso sottoscrive;
- Cura la regolare tenuta degli inventari, e la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, alla esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;
- Provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori; alla sollecita ed integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziate in bilancio merce' l'emissione di regolari mandati;
- Procede alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del relativo verbale;
- Vigila affinche', entro il termine stabilito, sia dal tesoriere presentato il conto e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso.
- Sospende in casi di urgenza e per valide ragioni gli impiegati o salariati salvo riferire al Consiglio nella prima adunanza.
- Promuove il deposito nella Cassa Postale di Risparmio, con l'approvazione tutoria, in altro Istituto di credito e risparmio delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'Amministrazione ed il ritiro delle somme stesse.

Cura che i titoli di rendita non nominativi siano depositati ai sensi dell'art. 28 della Legge sulle Opere Pie.

Rappresenta in giudizio e nelle stipulazioni ufficiali il Consiglio ed in nome di questo provvede ai contratti a mezzo di pubblico incanto a licitazione o privata trattativa deliberati dal Consiglio.

Cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali e' richiesta l'approvazione tutoria.

Prende nei casi di urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa tosto il Consiglio.

Il Presidente in tutte queste incombenze si vale della cooperazione di altro o ambedue i Membri del Consiglio, delegando ad essi, ove il caso lo richiede, le funzioni di soprintendente di un determinato servizio.

CAPO V

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato o in difetto da un membro del Consiglio medesimo e del Segretario.

Art. 30

Il servizio di esazione e di Cassa e' fatto di regola dall'Esattore Comunale. Nel caso che l'Opera Pia venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si puo' conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore Comunale.

Il tesoriere e' tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di legge.

Art. 31

Le modalita' per la nomina, la pianta organica, i doveri ed i diritti le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel Regolamento da deliberarsi dal Consiglio cui e' cenno all'art. 3.

Art. 32

per cio' che concerne l'insegnamento nelle Scuole dell'istituto ed il personale all'uopo destinato, si osservano le norme ed i programmi in vigore per la istruzione elementare.

Le funzioni del presidente e dei Consiglieri della Pia Opera sono gratuite; nessuno dei componenti il Consiglio puo' a titolo veruno percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Istituzione.

Art. 33

Senza l'autorizzazione della Commissione provinciale di Ass. e Benefic. non puo' operarsi alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del Bilancio; non puo' essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, ne' provvedere a nuova o maggiore spesa, di cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 34

Gli immobili dovranno di regola essere dati in affitto; gli oggetti mobili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 35

Le somme eccedenti i bisogni di Amministrazione e che siano da investire dovranno essere impiegate:

1^ Nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate;

2^ In titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato;

3^ In cartelle emesse da Istituti Italiani del credito Fondiario in conformita' all'art. 17 della Legge 22 dicembre 1905 n. 592.

4^ Nel miglioramento del patrimonio esistente previa l'autorizzazione tutoria;

5^ In mutui per la costruzione e lo acquisto di case popolari ai sensi dell'art. 1^ della Legge 31 maggio 1903 n. 254 fino ad 1/5 delle somme da investirsi.

Art. 36

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in divenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa l'assistenza e la protezione della infanzia nonche' le disposizioni vigenti da emanare in materia di pubblica istruzione.

**** * * * * *

Approvato all'unanimita' dagli amministratori del lascito Lazzarini in seduta 29 Marzo 1911 n. 2
Castiglione delle Stiviere, li 29 marzo 1911

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

f.to Barziza Giacomo

f.to Leali Attilio

f.to Marini Luigi

Il Segretario
f.to Ettore Boscarini